



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 12 agosto 2022, n. 160

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010: istituzione della direzione assistenziale e valorizzazione del personale infermieristico

D'iniziativa dei consiglieri **Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato (Fratelli d'Italia)**

Presentato il **12 agosto 2022**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 12 agosto 2022, n. 160

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010: istituzione della direzione assistenziale e valorizzazione del personale infermieristico

INDICE

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 3 - Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 4 - Attività infermieristica professionale presso le aziende pubbliche di servizi alla persona e le case della comunità

Art. 5 -Disposizione finanziarie

Art. 1

Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"3. Compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore per l'integrazione socio-sanitaria, del direttore assistenziale e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall'articolo 31. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale, il nuovo direttore generale procede alla verifica qualitativa dell'operato dei direttori previsti da questo comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento."

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di direzione, composto dal direttore generale, dal direttore sanitario, dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria, dal direttore amministrativo e dal direttore assistenziale, adotta il bilancio di previsione, il programma annuale delle attività e il bilancio di esercizio; inoltre esprime un parere sul regolamento previsto dall'articolo 37."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"4 bis. Il direttore assistenziale sovrintende e dirige le funzioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche e della prevenzione, anche attraverso la promozione di modelli organizzativi innovativi a forte interprofessionalità e integrazione ospedale - territorio coerenti e appropriati ai bisogni di salute dei cittadini. Garantisce la valutazione dell'impatto dei processi assistenziali, disponendo in ordine ai controlli di efficacia ed efficienza delle prestazioni erogate. Il direttore assistenziale partecipa insieme agli altri direttori al processo di pianificazione strategica e al perseguimento degli obiettivi aziendali, definendo delle strategie di governo delle professioni

sanitarie che hanno la responsabilità dell'assistenza. Il direttore assistenziale deve essere in possesso della laurea specialistica o magistrale nelle classi di laurea delle professioni sanitarie."

3. Nel comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "e il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono nominati dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: ", il direttore per l'integrazione socio-sanitaria e il direttore assistenziale sono nominati dal direttore generale".

4. Nel comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore per l'integrazione socio-sanitaria e direttore assistenziale sono conferiti".

5. Nel comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo, al direttore per l'integrazione socio-sanitaria e al direttore assistenziale".

Art. 3

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: "dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria," sono inserite le seguenti: ", dal direttore assistenziale".

Art. 4

Attività infermieristica professionale presso le aziende pubbliche di servizi alla persona e le case della comunità

1. Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, in via temporanea, il comma 464 bis dell'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, anche non relativa alla campagna di profilassi vaccinale contro il Sars-Cov-2, purché l'attività sia destinata all'implementazione dei servizi di assistenza territoriale, incluso in particolare il servizio prestato presso le aziende pubbliche di servizi alla persona e le case della comunità.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge, previste nell'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio provinciale. Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 03 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni

conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).